

REGOLAMENTO (CEE) N. 2146/93 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento italiano

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾, stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute dall'organismo di intervento italiano;

considerando che, nella situazione attuale, si ritiene opportuno diminuire il prezzo minimo di rivendita da rispettare a 164,18 ECU/t;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento italiano indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 250 000 t di granturco detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

*Membro della Commissione**Articolo 2*

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 4 agosto 1993.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 8 settembre 1993.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento italiano:

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

(AIMA)

Via Palestro 81

I-00100 Roma

(telex: 620331; tel.: 49 49 91)

Articolo 3

In deroga all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2131/93, l'offerta accolta non può in nessun caso essere inferiore a 164,18 ECU/t.

Articolo 4

L'organismo d'intervento italiano comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 5*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.